

Direzione Pubblica
Federazione Pubblico impiego
segretario.generale@pec.dirpubblica.it

DAGES/LCN/493578

OGGETTO: reclamo relativo al trattamento di dati personali in giudizio – archiviazione.

1. Con riguardo al reclamo in oggetto, si rappresenta che questa Autorità non è competente in materia di trattamento di dati personali devoluti in giudizio, nella fattispecie, mediante la produzione in un procedimento amministrativo di una memoria di costituzione, contenente il riferimento a dati personali di una persona asseritamente estranea alle vicende oggetto del medesimo procedimento.

Precisamente, questa Autorità, nell'ambito della valutazione di casi analoghi a quello in esame, ha già affrontato la questione del trattamento dei dati personali in ambito giudiziario, chiarendo che la circolazione endoprocessuale dei dati personali è regolata dalle disposizioni processuali applicabili e che, pertanto, spetta al giudice adito, ove ritualmente richiesto, la competenza a valutare la liceità del trattamento dei dati personali dell'interessato.

Infatti, l'articolo 160-bis del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs 196/2003, di seguito anche solo Codice), come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, centrale nella regolazione dei rapporti tra procedimento giudiziario e normativa di protezione dati, stabilisce che *"la validità, l'efficacia e l'utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento, restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali"*. A tale conclusione l'Autorità è pervenuta in numerosi precedenti, in applicazione dell'articolo 160, comma 6, del Codice - di contenuto analogo a quello del predetto articolo 160-bis - poi abrogato dal citato d.lgs. n. 101 del 2018 (a titolo esemplificativo, v. i provvedimenti del Garante, reperibili sul sito web istituzionale <https://www.gpdp.it>: già i provv. ti del 23 settembre 2010, doc. web n. 1756065; del 4 novembre 2010, doc. web n. 1770943; del 17 novembre 2010, doc. web n. 1779765).

2. Ciò premesso e considerato, si procede, pertanto, all'archiviazione del reclamo in oggetto ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri

demandati al Garante per la protezione dei dati personali (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2019 e reperibile nel sito web dell'Autorità, doc. web n. 9107633).

S'informa che, ai sensi degli articoli 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso la presente decisione può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati o, in via alternativa, al tribunale del luogo di residenza dell'interessato, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(Dr. Mario de Bernart)